



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**REGOLAMENTO 19 luglio 2022 n.11**

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Vista la Legge 27 gennaio 2006 n.22;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.33 adottata nella seduta dell'11 luglio 2022;*

*Visti l'articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 13 della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:*

**MODIFICA AL REGOLAMENTO 8 GIUGNO 2010 N.3 “REGOLAMENTO DI  
ATTUAZIONE SULLE IMPRESE RICETTIVE DI CUI AI TITOLI II E III DELLA  
LEGGE N.22/2006 – LEGGE QUADRO SUL TURISMO”**

## **Articolo Unico**

*(Modifica all'articolo 12 del Regolamento 8 giugno 2010 n.3)*

1. All'articolo 12 del Regolamento 8 giugno 2010 n.3 “Regolamento di attuazione sulle imprese ricettive di cui ai Titoli II e III della Legge n.22/2006 – Legge quadro sul turismo”, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma:

“6-bis. Le dipendenze delle strutture alberghiere possono, altresì, essere ubicate in immobili diversi da quello della sede principale, nelle immediate vicinanze dalla sede principale stessa, ad una distanza non superiore a 200 metri.”.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 19 luglio 2022/1721 d.F.R.*

**I CAPITANI REGGENTI**  
*Oscar Mina - Paolo Rondelli*

**IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI**  
*Elena Tonnini*

